



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Il Giudice di pace di Parma, nella persona del dott. Alberto Rizzi ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 19/2021 R.G. promossa da:

ASSOCIAZIONE [REDACTED] – rappresentata e difesa per delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Giovanni Artusi, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Via Pesenti, n.2/A.

- attrice -

C O N T R O

COMUNE DI [REDACTED] – rappresentato e difeso per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Andrea Conforti, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Borgo Garimberti, n. 6.

- convenuto -

In punto a: risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

I difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 15.11.2021 e specificatamente come da rispettive

N. 1216/2021 Sent.

N.19/2021R.G. B

N. 7567/2021 Cron.

N. 1231/2021 Rep.

G. di P.

Dr. A. Rizzi

Oggetto:

risarcimento danni



memorie conclusive.

Conclusioni che devono qui considerarsi integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Associazione [REDACTED] conveniva in giudizio avanti a questo Ufficio del Giudice di pace il Comune di [REDACTED] in persona del suo Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di € 2.400,00, oltre interessi e rivalutazione, titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 08.09.2019, alle ore 18:30 circa, all'interno del parco ex Eridania, in Parma.

In particolare l'attrice esponeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, l'autocarro Fiat Ducato tg. [REDACTED], di sua proprietà, parcheggiato nell'area attigua all'Auditorium Paganini, veniva investito da detriti di mattoni provenienti dalla ciminiera dell'ex Zuccherificio, appartenente al patrimonio del Comune di [REDACTED] che la caduta dei mattoni era stata provocata da un fulmine attirato dalla ciminiera (alta 49

metri e sprovvista di misure di protezione da rischi fulminazione); che quest'ultima veniva colpita nella parte più alta e danneggiata; che l'autocarro Fiat Ducato tg. [REDACTED] riportava i seguenti danni:
"sfondamento parabrezza, sfondamento cofano, ammaccature varie nel



tettuccio, piccole abrasioni varie sulla carrozzeria”.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto Comune di ██████ che instava, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, contestando la stessa sia nell'an che nel quantum.

Il processo veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento delle prove orali richieste ed ammesse.

Sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

II. In ordine alla responsabilità del convenuto.

È pacifico, in base alle allegazioni attoree non specificamente contestate, che l'autocarro Fiat Ducato tg. ██████ di proprietà dell'attrice, il giorno 8 settembre 2019, alle ore 18.30 circa, fosse parcheggiato nell'area attigua all'Auditorium Paganini, sito all'interno del Parco ex Eridania, in Parma, e che venisse colpito da detriti di mattoni caduti dalla ciminiera dell'ex Zuccherificio, appartenente al patrimonio immobiliare del Comune di ██████

In ordine alla natura giuridica della responsabilità configurabile in capo a

al convenuto Comune di ██████ si richiama il disposto di cui all'art. 2051 c.c. secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Secondo la prevalente giurisprudenza trattasi di responsabilità di tipo



oggettivo che si fonda sul nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che al riguardo acquisisca rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello del depositario ed atteso che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa.

Nel caso in decisione, in ordine alla qualifica di "custode" del convenuto, quale soggetto che si trova in una relazione, anche di solo fatto, con il bene, risultando per ciò solo tenuto alla sua vigilanza e manutenzione, oltre che all'eliminazione delle situazioni di pericolo a danno di terzi; nonché in ordine alla sussistenza di un rapporto causale tra la caduta dei detriti di mattoni dalla ciminiera dell'ex zuccherificio ed i danni lamentati da parte attrice, non vi è stata contestazione alcuna da parte del convenuto.

Questi invoca, peraltro, il "caso fortuito", per escludere la sua responsabilità in ordine al danno cagionato.

Sul punto, si rileva come l'affermazione della natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nei termini già evidenziati, comporti che il "caso fortuito" sia integrato solo dall'evento esterno alla sfera soggettiva del custode, (anche riferibile alla stessa vittima),



imprevedibile ed inevitabile.

Orbene, l'allegazione del convenuto Comune di [REDACTED], circa la riferibilità del distacco e della caduta di parti del rivestimento della ciminiera dell'ex Zuccherificio all'azione dirompente di un fulmine che, quel giorno, avrebbe colpita, non è, tuttavia, da sola, sufficiente a provare la sussistenza del caso fortuito, atteso che il custode deve adottare quegli accorgimenti che con la normale diligenza possano evitare il verificarsi dell'evento dannoso (nel caso di specie il rafforzamento della struttura in modo adeguato attraverso misure di protezione, peraltro, compiute solo successivamente al sinistro, avrebbe evitato l'evento in caso di condizioni atmosferiche avverse, considerato che la caduta di un fulmine, mentre un temporale è in atto, è un fatto del tutto prevedibile).

In ragione di ciò appare verosimile che, come sostenuto dalla difesa della Associazione [REDACTED] la caduta dei detriti di mattoni fosse dipesa dalle caratteristiche stesse della ciminiera la quale, per dimensioni (altezza che sfiora i 49 metri) e per struttura (composta da mattoni in laterizio) era sprovvista di impianto di protezione delle scariche atmosferiche (fulminazione) e non era stata mai sottoposta ad interventi manutentivi ante-sinistro, tenuto conto della vetustà del manufatto (costruito nel 1899).



Di conseguenza, con tutta probabilità, la ciminiera in questione, proprio a causa di queste sue caratteristiche, non era riuscita a resistere alla forza del fulmine che l'aveva colpita nella parte più alta, lasciando cadere rovinosamente a terra svariati detriti (costituiti da mattoni di varie dimensioni – cfr. relazione di servizio della Polizia Locale di Parma del 13.09.2019 – doc. n. 6 fascicolo attoreo).

Irrilevante, sotto tale profilo, è da ritenersi la deposizione del funzionario tecnico del Comune di ██████, Geom. ██████ Gianfranco (teste di parte convenuta), atteso che nulla ha saputo riferire in merito alle doglianze mosse dall'attrice.

Pertanto, la più probabile causa dell'evento dannoso è senz'altro ascrivibile ad una carenza di manutenzione del convenuto, quindi, a sua colpa, e, comunque, non vi è prova che il distacco di tali detriti fosse stato provocato da un evento naturale di caratteristiche ed entità tali da poter provocare quella caduta anche in caso di adeguata manutenzione della suddetta ciminiera (ipotesi nella quale avrebbe potuto essere affermata la

sussistenza del caso fortuito, posto che l'evento naturale di eccezionale rilevanza avrebbe privato di rilevanza causale l'eventuale mancata o insufficiente manutenzione della ciminiera da parte del Comune).

Conclusivamente, si ritiene come il convenuto sia responsabile del fatto



verificatosi in data 8 settembre 2019 e che non sia stato provato il caso fortuito, ex art. 2051 c.c.

III) In ordine al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro, consistente nella riparazione dell'autocarro Fiat Ducato tg.

[REDACTED], di proprietà della medesima, quantificato in € 2.400,00.

L'esborso inerente l'intervento riparativo sul veicolo incidentato risulta comprovato dalla fattura n. 1239 dell'11.10.2019 stampata su carta intestata della Carrozzeria Autoparma S.r.l., con sede in Parma, Via Cufra 15/A, e dalla testimonianza di [REDACTED] Leonardo, legale rappresentante della predetta Carrozzeria.

In particolare, il teste [REDACTED], dopo aver confermato che l'autocarro Fiat Ducato tg. [REDACTED], all'atto dell'intervento, presentava i danni consistenti in sfondamento parabrezza, sfondamento cofano, ammaccature sul tettuccio, abrasione sulla carrozzeria e che le riparazioni avevano

riguardato tali danni, ha poi precisato che la Carrozzeria Autoparma S.r.l. ha emesso fattura per l'importo di € 2.400,00, che veniva corrisposto con bonifico in data 11.10.2019.

La descrizione dei danni e delle riparazioni effettuate sull'autocarro Fiat



Ducato tg. AS030ER indicate dal teste ██████████ risultano compatibili con la dinamica del sinistro in questione, come, peraltro, emerge dal complesso delle risultanze processuali (cfr. la deposizione del teste ██████████ Paolo, Vice Dirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Parma, a verbale d'udienza del 21.06.2021; il rapporto d'intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Parma; la relazione di servizio della Polizia Locale di Parma con n. 4 fotografie allegate, rappresentative dello stato dell'autocarro risultante in gran parte danneggiato dopo la caduta dei detriti, agli atti).

Il danno complessivo sofferto dall'attrice, alla data del fatto, è quindi individuato in € 2.400,00.

Trattandosi di debito di valore per la sua natura risarcitoria, sul danno patrimoniale sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data del fatto (8.9.2019) e gli interessi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente fino alla presente pronuncia, nonché interessi nella misura legale da tale momento fino al soddisfo.

Deve essere, infine, rigettata la domanda formulata da parte attrice volta a ~~conseguire sugli importi liquidati gli interessi per ritardato pagamento ai~~

sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. da liquidarsi a decorrere dalla domanda giudiziale al soddisfo. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha adottato, di recente, un orientamento di maggior favore per il creditore stabilendo che, l'art. 1284 c.c., nel testo novellato a seguito dell'entrata in



vigore del d.l. 12 settembre 2014, n.132, disciplina il tasso degli interessi legali in controversie che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro e che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Cassazione n. 28409/18, n. 8289/19 n. 14911/19). Ed è parimenti certo che l'obbligazione risarcitoria ha sempre e comunque natura di debito di valore e che, anteriormente alla liquidazione giudiziale, risulta sprovvisto dei connotati di determinazione e certezza richiesti dall'art. 1284 c.c. (cfr. in motivazione Cassazione n.28990/2019 che riferisce, appunto, "Il diritto al risarcimento del danno ha per oggetto un credito di valore che richiede di essere determinato nel suo ammontare attraverso l'attività di liquidazione volta a trasporre in valuta - ossia in una espressione monetaria quello che viene stimato essere il valore non patrimoniale del bene-salute leso. Ne segue che il valore del credito, che entra a far parte del patrimonio del danneggiato, non è predeterminato nel suo ammontare, occorrendo necessariamente fare ricorso al potere di equità integrativa del Giudice").

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'oggetto della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014,



aggiornati dal D.M. 37/2018 (scaglione di riferimento € 1.101,00 - € 5.200,00).

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Parma, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di ██████ in persona del Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'Associazione ██████ della complessiva somma di € 2.400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi con le modalità indicate in parte motiva;
- 2) condanna il Comune di ██████, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 1.457,73, di cui € 157,73 per spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge.

Parma, 29.11.2021



IL GIUDICE di PACE

(Dott. Alberto Razzi)

